

**Prot. n. 5816/2023**

**MOZIONE CON RICHIESTA DI AUDIZIONE**

**VIOLENZA DI GENERE: UNA PROTEZIONE EFFICACE DELLA VITTIMA**

**PRESENTATA DA**

**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PROVINCIA DI LECCE**

**Teresa Chianella**

**Valentina Presicce**

**Lucia Orlando**

**Gabriella Marra**

**Maria Nuccio**

**Maria Luisa Colomba**

**Teresa Sabato**

**Vanessa Schirosi**

**Maria Antonietta Negro**

**Agnese Milano**

**Maria Grazia Rizzo**

**CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIA DI LECCE**

**Filomena D'Antini**

**PREMESSO CHE**

La violenza contro le donne è un problema diffuso che ha gravi conseguenze sociali e inevitabili ripercussioni sulla salute fisica e psichica delle donne. Si ripercuote per generazioni e non risparmia nessuna nazione o Paese, sia industrializzato che in via di sviluppo. Sia le vittime che gli aggressori appartengono a tutte le classi sociali.

Si tratta di una violazione dei diritti umani, troppo spesso ignorata o sottostimata che dovrebbe essere trattata con priorità da tutti. L'esperienza internazionale della violenza sulle donne ha creato una sorta di «**libro nero**» dei diritti umani delle donne, noto nella sua crudezza e tragicità, da cui si rileva come nel mondo sia aperta una sorta di guerra in ordine sparso, che ha come oggetto il dominio e la sopraffazione del corpo delle donne; il rispetto dei diritti umani delle donne assurge, ancora una volta, a simbolo di civiltà e di riconoscimento dei diritti umani e civili di ogni persona, dell'uguaglianza innanzi alla legge e del contrasto a ogni forma di discriminazione, diritti sanciti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo; nel mondo viene uccisa una donna ogni otto minuti, di cui il **50 per cento è vittima del partner**; la violenza subita da mariti, fidanzati, padri è la prima causa di morte e di invalidità permanente per le donne tra i sedici e i quarantaquattro anni, più del cancro, degli incidenti stradali, della guerra.

Le donne violate, inoltre, presentano disturbi fisici importanti, che vanno dalla sindrome post traumatica da stress, a seri disturbi del sonno, a problematiche alimentari piuttosto gravi ed alla pericolosa tendenza ad isolarsi socialmente; un dato inquietante, ad esempio, mette in evidenza che in Italia le denunce contro gli atti di violenza avvenuti in famiglia vengano spesso scoraggiate dalle forze dell'ordine. A livello giudiziario, spesso un padre violento nei confronti della propria moglie o compagna in molti casi non viene valutato negativamente come genitore, mentre le due cose non dovrebbero essere scisse.

Come hanno dichiarato numerose risoluzioni delle Nazioni unite, del Parlamento europeo, di organismi sovranazionali e come hanno sottolineato le prese di posizione di associazioni e studiosi, assumere una visione e un piano per i diritti umani significa oggi per la politica mettere al centro innanzitutto i diritti umani delle donne, il cui riconoscimento determinerà il profilo democratico, la convivenza futura e la stessa crescita economica e civile.

**Il nostro Paese non fa certo eccezione**: in Italia il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, terribile e declinata in molti modi, è purtroppo fuori controllo. Secondo i dati del Viminale raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, tra il 1° gennaio e il 18 dicembre 2022, in Italia si sono registrati 300 omicidi, con 119 vittime donne (120 se si conta Maria Amatuzzo, uccisa il 24 dicembre dal marito). 97 di loro sono state uccise in ambito familiare o affettivo; di queste 57 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. A ciò, dicono i numeri del Viminale, si aggiunge non solo l'aumento generale degli omicidi rispetto

allo scorso anno che da 287 passano a 300 (+5%), ma anche quello delle vittime di genere femminile, che da 114 diventano 119 (+4%).

I numeri sono fondamentali per capire il fenomeno, ma nascondono volti e storie di donne vittime di una violenza che sembra davvero non avere fine. **Nel 2022 si è registrata una vera e propria STRAGE DI DONNE.**

Come **Anna Borsa**, 30 anni, uccisa a colpi di pistola nel salone da parrucchiera dove lavorava a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. A sparare il suo ex Alfredo Erra, 40 anni.

Lo stesso giorno viene confermata l'identità di **Carol Maltesi**, 25 anni, scomparsa a gennaio e il cui corpo fatto a pezzi viene ritrovato in sacchi dell'immondizia in Val Camonica. A ucciderla Davide Fontana, 43 anni, bancario, con cui la donna aveva avuto una relazione.

E ancora **Lidia Miljkovic**, uccisa in strada dall'ex marito Zlatan Vasiljevic a Vicenza lo scorso 8 giugno. O Alessandra Matteuzzi, 57 anni, uccisa a martellate dal suo ex, Giovanni Padovani, 27 anni, calciatore ed ex modello il 24 agosto.

### **Nomi, volti e vite spezzate da una violenza che appare ancora oggi senza fine.**

Cifre fredde che dipingono un quadro di orrore: solo tra il 12-18 dicembre 2022 risultano 7 omicidi, con 4 vittime di genere femminile, tutte uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 3 hanno trovato la morte per mano del partner.

**Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dopo una denuncia**, è una misura personale cautelare introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, art. 9 intitolato "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38.

Tale misura è andata così ad aggiungersi a quella già prevista dall'art. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), introdotta dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari), legge quest'ultima che aveva inserito, nel versante civilistico (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Ulteriori modifiche alla norma in esame sono state introdotte con il Decreto Legge n. 93 del 2013 (convertito dalla Legge n. 119 del 2013), emesso in seguito alla direttiva 2012/29/UE e alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge n. 77 del 2013 con la comune finalità di riconoscere alla vittima del reato di violenza una maggiore protezione, quale quello dell'obbligo

informativo della persona offesa, con conseguente possibilità per la stessa di intervenire nelle ipotesi in cui si richieda al Giudice la sostituzione o la revoca della misura cautelare.

Infine con **la Legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso)**, si è ulteriormente prevista la possibilità di applicare, a seguito della emissione della misura cautelare, le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p., e **quindi l'applicazione all'indagato del c.d. I braccialetto elettronico.**

Il grave e recente fatto di sangue avvenuto a Roma il **14 gennaio 2023**, dove un uomo ha sparato all'ex compagna **Martina Scialdone** uccidendola, ci porta a soffermarci sul delicato tema della violenza domestica soprattutto sulle donne. Situazione che sta raggiungendo livelli allarmanti e che non può che spingere la politica ad interrogarsi su quelli che possono essere eventuali **strumenti a protezione delle vittime che denunciano la violenza subita.** In particolare, è giusto sapere se vi sono strumenti in grado di prevenire la violenza e nei casi peggiori il femminicidio.

**Vanessa Zappala**, 26 anni di Acitrezza, aveva denunciato il suo ex fidanzato per stalking e maltrattamenti. Sono scattati subito gli arresti domiciliari **che solo dopo un mese si sono trasformati in divieto di avvicinamento**, un divieto di avvicinamento senza l'applicazione del braccialetto elettronico. Vanessa è stata uccisa il 23 agosto 2021, con sette colpi di pistola, sul lungo mare di Acitrezza. Vanessa è stata davvero tutelata? **UNA SCONFITTA PER LO STATO.**

Anche **Juana Cecilia Hazana Loayza**, aveva denunciato il suo ex compagno, ma è stata assassinata la notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 da Mirko Genco, che era già stato arrestato poche settimane prima del delitto per atti persecutori e il giorno dopo scarcerato, nonostante la convalida dell'arresto e nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. Il 10 settembre era stato nuovamente arrestato per violazione della misura del divieto di avvicinamento, violazione di domicilio e ulteriori atti vessatori, ottenendo il 23 settembre gli arresti domiciliari fino al 4 novembre, giorno in cui è decaduta la misura cautelare per la sentenza di patteggiamento emessa dal tribunale di Reggio Emilia il giorno prima. È stato un grande errore quello di non trattenere in carcere il giovane. Juana è stata davvero tutelata? **UNA SCONFITTA PER LO STATO.**

Vista la gravità del fenomeno, la politica deve affrontare questo tema con tutti i mezzi a disposizione e in maniera prioritaria. Oltre all'informazione e alla prevenzione, pilastri nella lotta alla violenza domestica, **è necessaria che si metta in campo quanto possibile per fermare un potenziale autore prima che passi all'atto.** È ormai risaputo che i gravi fatti di sangue in

quest'ambito spesso, senza voler generalizzare, avvengono dopo che l'autore ha messo in atto tutta una serie di comportamenti persecutori in un crescendo di violenza.

**Nel 2019, con il CODICE ROSSO è stato finalmente introdotto l'uso del braccialetto elettronico per i reati di stalking, maltrattamenti, abusi e violenze.**

Il giudice che dispone l'allontanamento dalla casa familiare del colpevole può ordinare l'applicazione del braccialetto elettronico come ulteriore modalità di controllo e a tutela dell'incolumità psicofisica della vittima.

**In Spagna**, questo meccanismo è in uso già dal 2009 e ha raggiunto obiettivi importanti: nella Comunità Autonoma di Madrid, ad esempio, gli omicidi legati alla violenza sulle donne sono diminuiti del 33 per cento ed inoltre, dato ancor più importante, nessuna delle vittime sottoposte a controllo elettronico è stata nuovamente oggetto di violenza.

Nel 2020 il Ministro della Giustizia ha richiesto di aumentare l'attuale dotazione di braccialetti.. A fronte di un fenomeno che registra un generale aumento delle richieste di aiuto e della gravità dei casi, **è fondamentale incrementare il numero di braccialetti elettronici a doppio dispositivo**

**Gps**: il primo non rimovibile per lo stalker, il secondo rimovibile per la vittima che viene così avvertita in tempo utile nel caso il suo persecutore decidesse di avvicinarsi oltre i limiti consentiti.

I braccialetti sono associati a una APP che avverte le donne in pericolo. A **Genova**, per esempio, la prima donna a poter usufruire del braccialetto elettronico anti-violenza è stata una 45enne, protetta da eventuali azioni dell'ex marito. A **Roma**, invece, una 33enne è stata salvata appena in tempo, proprio grazie al dispositivo che ha permesso alle forze dell'ordine di fermare l'ex compagno, appostato fuori dal suo posto di lavoro e pronto ad aggredirla. L'uomo è stato denunciato per violenze domestiche e atti di persecuzione, dopo aver violato il divieto di avvicinamento. La donna aveva ricevuto un alert da una app collegata al braccialetto elettronico dell'uomo, che l'ha avvisata della vicinanza. Così ha avvertito i carabinieri che sono intervenuti arrestando l'ex.

Il braccialetto, infatti, può essere usato in due modalità: come dispositivo collegato solo alle forze dell'ordine, che ricevono un segnale se il soggetto viola il divieto di avvicinamento; oppure in abbinamento a una app, in possesso della vittima, che così può ricevere un alert in caso di avvicinamento da parte dello stalker o dell'ex compagno/marito violento.

**Purtroppo i casi di impiego sono ancora limitati, mentre si tratta di una misura che andrebbe assolutamente incentivata, come peraltro previsto nel pacchetto di misure anti-violenza in discussione in Parlamento.**

I casi di impiego del braccialetto e della app collegata, infatti, sono ancora isolati. I motivi sono diversi, a partire da un fattore culturale. Di fatto è uno strumento che non è ancora entrato nella nostra cultura giuridica, i giudici faticano a disporre l'uso e questo è un peccato perché i dati della sperimentazione in Spagna, ad esempio, ne dimostrano l'efficacia sia nella riduzione dei casi di stalking e violenza, sia nelle recidive: basti pensare che laddove è stato usato, nessuno dei soggetti che aveva il braccialetto ha tentato di avvicinarsi nuovamente alla sua vittima.

**Non mancano, però, anche difficoltà legate ai costi dei dispositivi e alla loro reale disponibilità.**

**I dispositivi elettronici attivi sono complessivamente 4.595, e quelli c.d. anti-stalking, che consentono di monitorare il rispetto delle distanze dalla potenziale vittima, sono 850.**

Se è pur vero che, nell'adozione di una misura cautelare, il giudice deve ispirarsi al principio del minimo sacrificio per la libertà personale dell'autore del delitto, tuttavia, quando procede per delitti caratterizzati dall'abitudine e dalla ripetitività delle condotte (il che si verifica quasi esclusivamente nei delitti di violenza di genere e domestica), esso è chiamato a valutare la natura ed il grado delle esigenze cautelari, procedendo ad una scelta "individualizzata, attribuendo rilievo specifico anche alla relazione "personale" tra l'autore e la sua vittima, "come tale spesso candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore del reato per cui si procede"

**In queste ipotesi, il ricorso alle modalità di controllo mediante mezzi elettronici, può risultare fondamentale per la tutela e la protezione della stessa vittima.**

Riguardo all'operatività della disposizione che le prevede – l'art. 275-bis c.p.p. – i giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che, a seguito della modifica legislativa di tale norma, ad opera della L. n. 10/2014, **sono stati ribaltati i termini della valutazione del giudice in ordine all'applicazione di questa speciale forma di controllo**: Mentre prima della novella l'operatività dei meccanismi di cui all'art. 275-bis era subordinata alla circostanza che il giudice li ritenesse **"necessari"**, nella nuova formulazione della norma, essi devono essere sempre ordinati a meno che si ritengano non necessari, in relazione al grado ed alla natura delle esigenze da soddisfare .....", tanto da auspicare che i giudici si impegnino in un "adeguato sforzo motivazionale ... avendo "l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali intendano ricorrere alla misura tradizionale piuttosto che a quella elettronicamente monitorata".

Proprio la richiamata valutazione (e la conseguente esplicitazione nelle motivazioni) **costituisce elemento cruciale nell'azione di contrasto alla violenza di genere e domestica, e postula**

**un'adeguata specializzazione nei giudici**, condizione necessaria che garantisce anche conoscenze dei principi sovranazionali, da tenere sempre presenti nelle valutazioni da operare, anche in sede cautelare.

La fornitura dei braccialetti elettronici è gestita dal Ministero dell'Interno, che ha stipulato, già in data 14 dicembre 2017, un contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Fastweb e Vitrociset, per la durata di 36 mesi, prorogabile di ulteriori sette.

In ragione della naturale scadenza al 16 dicembre 2021, in data 17 dicembre 2021 è stato siglato atto negoziale per ulteriore arco temporale di sette mesi. Il contratto vigente prevede l'attivazione mensile di una quantità massimale di dispositivi pari a mille unità, con connessa facoltà di innalzare tale quota di una percentuale fino al 20 per cento.

**Data per certa un'adeguata copertura economica, per l'acquisto di nuovi braccialetti elettronici a doppio dispositivo Gps, quelli c.d. anti-stalking, che consentono di monitorare il rispetto delle distanze dalla potenziale vittima e, quindi, assicurare una quantità di braccialetti utili ai magistrati che li dovranno applicare per evitare e scongiurare ogni possibile danno a persone che denunciano, a persone che vivono stati di forte ansia, a persone che ogni giorno vengono vessate da violenze che arrivano fino agli omicidi;**

Si chiede al Governo l'impegno:

- a verificare tutta la dotazione e la disponibilità dei braccialetti elettronici differenziando tra i braccialetti normali e i braccialetti, c.d. anti-stalking, contro la violenza di genere. Il braccialetto classico può essere utilizzato anche con riferimento ai reati riguardanti la violenza di genere ma riguarda la rilevazione dello specifico comportamento di avvicinamento e di allontanamento rispetto non solo al perimetro della propria casa, ma anche a una posizione diversa;
- a verificare, presso il Ministero dell'Interno, il contratto vigente anche al fine di adottare rapide e opportune iniziative finalizzate ad un uso effettivo e potenziato degli stessi per la prevenzione e il contrasto ai delitti di genere;
- a collocare il contrasto alla violenza contro le donne ai primi posti della programmazione politica, sia sul piano nazionale che su quello territoriale, prevenendo i reati più gravi come le lesioni personali e l'omicidio e facendo in modo che le iniziative normative contro gli atti persecutori e la violenza sessuale **garantiscono la certezza della pena** e la tutela e la dignità delle vittime dei reati.

Lecce, lì 07/02/2023

CPO PROVINCIALE

CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIA DI LECCE